



COMUNE DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 64
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C.
con elenco N.
in data.

C O P I A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

L'anno millenovecentonovantasette addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BERTOZZI AURELIO (Sindaco)	SI		BALDINI ALESSANDRA	SI	
QUARESMINI GIOVANNI	SI		GRITTI GIANFRANCO	SI	
ORLANDI ANTONIO	SI		BERTOZZI GIUSEPPE	SI	
MENNI MARCO	SI		PATERLINI DOMENICO	SI	
MICHELINI GIANFRANCO	SI		MICHELINI PAOLO	SI	
SANTI FAUSTO MARIO	SI		CONSOLINI LUIGI	SI	
ALESSI PIERGIUSEPPE	SI		VITO MAURIZIO	SI	
BUIZZA PIETRO	SI		SCALVINI PIETRO	SI	
BUIZZA SILVIA	SI				
			Totali	17	/

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Vasta dott. Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bertozzi Aurelio (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. cinque dell'ordine del giorno.

Delibera C.C. n. 64 del 29.11.1997

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Relaziona l'argomento il Sindaco, spiegando che si va ad approvare una serie di emendamenti di carattere tecnico al previgente regolamento, resisi necessari per l'entrata in vigore delle leggi n. 81/93 e n. 127/97.

Interviene il Consigliere Scavini, che propone una serie di modifiche:

1. all'art. 8, 2° comma, rileva un errore di scritturazione, da correggere;
2. all'art. 21, 5° comma, stabilire che il Presidente può sospendere la seduta "almeno per ½ ora;
3. all'art. 28 aggiungere che le minoranze sono rappresentate "almeno" da un Consigliere;
4. all'art. 39, 4° comma, stabilire che il Sindaco comunica non più mensilmente, ma "non appena ne è a conoscenza".

Il Sindaco accoglie le osservazioni mosse dal Consigliere Scavini e concorda con le richieste di emendamento da lui proposte.

Chiede se il Consiglio voglia procedere alla votazione del regolamento nella sua globalità, oppure articolo per articolo. I Consiglieri propendono concordemente per la prima soluzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie delibere n. 80 del 22.12.1992, n. 7 del 19.03.1993 e n. 9 del 09.06.1995, mediante le quali veniva approvato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Visti:

- la legge 8 giugno 1990, n. 142;
- la legge 25 marzo 1993, n. 81;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- lo statuto comunale;

Dato atto che si rende necessario disciplinare i detti istituti in conformità a quanto stabilito dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, che hanno comportato profonde e sostanziali innovazioni sull'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale, ed hanno ampliato le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale;

Ritenuto di dover pertanto adeguare il vigente regolamento alle disposizioni di legge summenzionate;

Preso visione dell'allegata bozza di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Acquisiti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, nonché l'attestazione di cui all'art. 17, 68° comma, della L. 127/97;

Con voti 15 favorevoli e 2 astenuti (Paterlini, Michelini Paolo);



COMUNE DI TRAVAGLIATO

(Provincia di Brescia)

Regolamento

per il funzionamento del

CONSIGLIO COMUNALE

e delle

COMMISSIONI CONSILIARI

Indice

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Regolamento - finalità	pag. 7
Art. 2 - Interpretazione del regolamento	pag. 7
Art. 3 - Durata in carica del Consiglio	pag. 7
Art. 4 - Scioglimento del Consiglio	pag. 7
Art. 5 - La sede delle adunanze	pag. 8

Capo II - Il Presidente

Art. 6 - Presidenza delle adunanze	pag. 8
Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente	pag. 8

Capo III - I Gruppi Consiliari

Art. 8 - Costituzione	pag. 9
Art. 9 - Conferenza dei Capi gruppo	pag. 9

Capo IV - Commissioni Consiliari permanenti

Art. 10 - Istituzione delle Commissioni	pag. 10
Art. 11 - Composizione delle Commissioni	pag. 10
Art. 12 - Sostituzioni	pag. 10
Art. 13 - Costituzione delle Commissioni	pag. 11
Art. 14 - Funzioni della Commissione	pag. 11
Art. 15 - Sedute delle Commissioni e loro convocazione	pag. 11
Art. 16 - Coordinamento Lavori Commissioni con Consiglio Comunale e Giunta	pag. 12
Art. 17 - Processo verbale e pubblicità dei lavori	pag. 12
Art. 18 - Ordine del giorno delle Commissioni	pag. 12
Art. 19 - Competenze concorrenti e questioni di competenze	pag. 12
Art. 20 - Termini per relazioni	pag. 12
Art. 21 - Validità delle sedute	pag. 13
Art. 22 - Trasmissione degli affari alle Commissioni	pag. 13
Art. 23 - Relazioni e risoluzione e iniziativa delle Commissioni	pag. 13
Art. 24 - Consultazioni, interventi e audizioni	pag. 13
Art. 25 - Attività delle Commissioni connesse con quella della Giunta Comunale	pag. 14

Capo V - Commissioni speciali

Art. 26 - Commissioni d'inchiesta	pag. 14
Art. 27 - Commissioni di studio	pag. 15

Capo VI - I Consiglieri Scrutatori

Art. 28 - <i>Designazione e funzioni</i>	pag. 15
--	---------

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

Art. 29 - <i>Riserva di legge</i>	pag. 16
-----------------------------------	---------

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 30 - <i>Entrata in carica - Convalida</i>	pag. 16
Art. 31 - <i>Dimissioni</i>	pag. 16
Art. 32 - <i>Decadenza e rimozione dalla carica</i>	pag. 17
Art. 33 - <i>Sospensione delle funzioni</i>	pag. 17

Capo III - Diritti

Art. 34 - <i>Diritto di iniziativa</i>	pag. 17
Art. 35 - <i>Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni</i>	pag. 18
Art. 36 - <i>Richiesta di convocazione del Consiglio</i>	pag. 19
Art. 37 - <i>Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi</i>	pag. 19
Art. 38 - <i>Diritto al rilascio di copie di atti e documenti</i>	pag. 19
Art. 39 - <i>Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità</i>	pag. 20

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

Art. 40 - <i>Diritto di esercizio del mandato elettivo</i>	pag. 20
Art. 41 - <i>Divieto di mandato imperativo</i>	pag. 21
Art. 42 - <i>Partecipazione alle adunanze</i>	pag. 21
Art. 43 - <i>Astensione obbligatoria</i>	pag. 21
Art. 44 - <i>Responsabilità penale - esonero</i>	pag. 22

Capo V - Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comunali

Art. 45 - <i>Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali</i>	pag. 22
Art. 46 - <i>Funzioni rappresentative</i>	pag. 22
Art. 47 - <i>Deleghe del Sindaco</i>	pag. 22

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Art. 48 - <i>Competenza</i>	pag. 24
Art. 49 - <i>Avviso di convocazione</i>	pag. 24
Art. 50 - <i>Ordine del giorno</i>	pag. 25
Art. 51 - <i>Avviso di convocazione - Consegna - Modalità</i>	pag. 25
Art. 52 - <i>Avviso di convocazione - Consegna - Termini</i>	pag. 25
Art. 53 - <i>Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione</i>	pag. 26

Capo II - Ordinamento delle adunanze

Art. 54 - <i>Deposito degli atti</i>	pag. 26
Art. 55 - <i>Adunanze di prima convocazione</i>	pag. 27
Art. 56 - <i>Votazioni con maggioranza qualificata</i>	pag. 27
Art. 57 - <i>Adunanze di seconda convocazione</i>	pag. 27
Art. 58 - <i>Partecipazione dell'Assessore non Consigliere</i>	pag. 28

Capo III - Pubblicità delle adunanze

Art. 59 - <i>Adunanze pubbliche</i>	pag. 28
Art. 60 - <i>Adunanze segrete</i>	pag. 29
Art. 61 - <i>Adunanze aperte</i>	pag. 29

Capo IV - Disciplina delle adunanze

Art. 62 - <i>Comportamento dei Consiglieri</i>	pag. 29
Art. 63 - <i>Ordine della discussione</i>	pag. 30
Art. 64 - <i>Comportamento del pubblico</i>	pag. 30
Art. 65 - <i>Ammissione di funzionari e consulenti in sala</i>	pag. 30

Capo V - Ordine dei lavori

Art. 66 - <i>Comunicazioni - interrogazioni</i>	pag. 31
Art. 67 - <i>Ordine di trattazione degli argomenti</i>	pag. 32
Art. 68 - <i>Discussione - norme generali</i>	pag. 32
Art. 69 - <i>Questione pregiudiziale e sospensiva</i>	pag. 32
Art. 70 - <i>Fatto personale</i>	pag. 32

Capo VI - Partecipazione del Segretario Comunale: il verbale

Art. 71 - <i>La partecipazione del Segretario all'adunanza</i>	pag. 33
Art. 72 - <i>Il verbale dell'adunanza - redazione e firma</i>	pag. 33
Art. 73 - <i>Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione</i>	pag. 34

PARTE IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E REGOLAMENTARE

Capo I - Le deliberazioni

Art. 74 - <i>Forme e contenuti</i>	pag. 35
Art. 75 - <i>Approvazione - revoca - modifica</i>	pag. 35

Capo II - Le votazioni

Art. 76 - <i>Modalità generali</i>	pag. 36
Art. 77 - <i>Votazioni in forma palese</i>	pag. 37
Art. 78 - <i>Votazioni per appello nominale</i>	pag. 37
Art. 79 - <i>Votazioni segrete</i>	pag. 37
Art. 80 - <i>Esito delle votazioni</i>	pag. 38
Art. 81 - <i>Deliberazioni immediatamente eseguibili</i>	pag. 38

PARTE V

ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

Art. 82 - <i>Procedura per l'elezione e per la nomina</i>	pag. 39
Art. 83 - <i>Dimissioni e decadenza della Giunta</i>	pag. 39
Art. 84 - <i>La mozione di sfiducia</i>	pag. 40

Capo II - Sostituzione di singoli componenti della Giunta

Art. 85 - <i>Dimissioni e cessazione della carica - Sostituzione</i>	pag. 40
Art. 86 - <i>Revoca - Sostituzione</i>	pag. 40

Capo III - Nomina - Designazione - Revoca dei rappresentanti

Art. 87 - <i>Indirizzi per le nomine - Competenza del Sindaco - Termini - Interventi sostitutivi</i>	pag. 41
Art. 88 - <i>Nomine e designazioni dei Consiglieri Comunali</i>	pag. 41
Art. 89 - <i>Nomine e designazioni di non Consiglieri</i>	pag. 41
Art. 90 - <i>Dimissioni, revoca e sostituzione</i>	pag. 42
Art. 91 - <i>Aziende Speciali ed Istituzioni - Consiglio d'amministrazione Mozione di sfiducia</i>	pag. 42

PARTE VI LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I - Istituti di partecipazione. Promozione - rapporti

Art. 92 - *Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni* pag. 44

Capo II - La consultazione dei cittadini

Art. 93 - *La consultazione dei cittadini* pag. 44

Art. 94 - *Il referendum consultivo* pag. 45

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95 - *Entrata in vigore* pag. 46

Art. 96 - *Diffusione* pag. 46

COMUNE DI TRAVAGLIATO

~~della Giunta Comunale~~

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione e pagamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiglieri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA

(art. 53 L. 142/90)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Motivazione _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE CIRCA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

Ai sensi dell'art. 55 L.142/90 si attesta che il cap. _____

presenta la necessaria disponibilità

PREVISIONE _____

IMPEGNI _____

DISPONIBILITA' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 53 L. 142/90)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Motivazione _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Travagliato, 24-11-97

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI (art.17 comma 68 L. 127/97)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Motivazione _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, dallo statuto e dal presente regolamento, che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi Gruppo.

3. Quindi, l'argomento viene posto al 1° punto dell'O.d.G. del Consiglio Comunale, che provvederà con atto deliberativo all'interpretazione autentica delle norme regolamentari in discussione, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90, nonché dell'attestazione di cui all'art. 17, 68° comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi-gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto nei casi disciplinati dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei

membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della legge 127/97.

2. Comporta inoltre lo scioglimento del Consiglio Comunale la riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

Art. 5 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale e della segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. La conferenza dei Capi-gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello Stato.

Art. 6 - Presidenza delle adunanze

1. Ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice-Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore più anziano di età.

Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo.

6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le Istituzioni ed Aziende Speciali e gli altri Organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III I Gruppi Consiliari

Art. 8 - Costituzione

1. Entro la prima seduta del Consiglio Comunale ciascun Consigliere deve dichiarare per iscritto al Segretario Comunale il Gruppo Consiliare del quale intende fare parte. I Consiglieri subentranti nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione entro la prima seduta successiva alla loro proclamazione.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza di un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo-Gruppo, entro i dieci giorni successivi alla prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo-Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capo-Gruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di preferenze.

4. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

5. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto, che elegge al suo interno il Capo-Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.

7. Ai Capi-gruppo Consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura della Segreteria Comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 17, 36° comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 9 - Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi-gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente. Alla conferenza dei Capi-gruppo è altresì assegnata la competenza della trattazione preliminare degli affari generali ed istituzionali.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi-gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

3. La Conferenza dei Capi-Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario e comunque almeno una volta al mese. E' presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Alla riunione può partecipare il Segretario Comunale o suo delegato, su richiesta del Sindaco.

4. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da uno o più Capi-gruppo.

5. La riunione della Conferenza dei Capi-gruppo è valida quando sia presente almeno la metà dei Capi-gruppo.

6. I Capi-gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

7. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi-gruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

8. Delle riunioni della Conferenza dei Capi-gruppo viene redatto verbale.

Capo IV Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 10 - Istituzione delle Commissioni

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio istituisce commissioni consiliari permanenti, in numero non superiore a cinque, determinandone le materie di rispettiva competenza e il numero dei Consiglieri assegnati secondo i criteri stabiliti dall'art. 22 dello statuto e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali con competenza su questioni specifiche. In tal caso la deliberazione istitutiva dispone in ordine alla durata e alle eventuali competenze connesse delle commissioni permanenti.

3. Le relative proposte sono formulate dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capi-gruppo consiliari.

4. Ogni eventuale modifica nel corso della legislatura è disposta con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. I lavori delle commissioni consiliari sono preventivamente pubblicizzati, con avvisi esposti all'Albo ed in altri luoghi pubblici, almeno il giorno precedente la riunione, con l'elenco degli argomenti da trattare. Successivamente, viene esposto all'Albo un estratto del verbale della seduta della commissione.

Art. 11 - Composizione delle commissioni

1. Ogni commissione ha un numero uguale di Consiglieri, salve deroghe da proporsi al Consiglio da parte del Sindaco, sentita la conferenza dei Capi-gruppo consiliari.

2. Le commissioni sono costituite con criterio proporzionale rispetto alla composizione del Consiglio Comunale.

3. Ogni gruppo, sulla base delle determinazioni deliberate dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 10 del presente regolamento, designa i propri rappresentanti nelle singole commissioni, dandone comunicazione al Sindaco.

4. Su designazione di ciascun gruppo, il Consiglio Comunale nomina i componenti di ogni commissione consiliare.

* 5. Ogni consigliere fa parte di almeno una commissione e può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle altre commissioni, escluse le commissioni di inchiesta e di indagine.

Art. 12 - Sostituzioni

1. I Consiglieri che entrino a far parte della Giunta sono sostituiti nella propria commissione da altri Consiglieri del medesimo gruppo.

2. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni.

3. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti sono comunicate per iscritto dal Capo-Gruppo al Sindaco e al Presidente della commissione e ratificate dal Consiglio Comunale.

4. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo; della sostituzione è data comunicazione scritta, prima dell'inizio della seduta, dal Consigliere sostituito o dal Capo-Gruppo del gruppo di appartenenza al Presidente della commissione, che ne informa gli altri componenti.

5. Il disposto di cui al 4° comma non si applica alle commissioni di inchiesta o di indagine.

Art. 13 - Costituzione delle Commissioni

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, ciascuna commissione procede all'elezione del presidente con votazione palese a maggioranza dei voti rappresentati dai singoli componenti calcolata ai sensi del successivo art. 21. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei voti rappresentati dai singoli componenti.

2. Il presidente designa un vice-presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuito, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e di pianificazione operativa e finanziaria ed approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposti obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte delle deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili delle aree o dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'Assemblea Consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette alla Giunta. La Giunta Municipale dovrà esprimere un parere sulla proposta presentata entro 30 giorno dalla comunicazione.

Art. 15 - Sedute delle Commissioni e loro convocazione

1. Le Commissioni si riuniscono in via ordinaria almeno una volta al mese.

2. Le Commissioni possono anche essere convocate in via straordinaria, oltre che dal rispettivo Presidente, dal Sindaco e per decisione della Commissione stessa, a maggioranza dei suoi componenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai consiglieri non meno di cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore: in questo caso la convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate anche a mezzo del telefono.

**Art. 16 - Coordinamento dei lavori delle Commissioni
con i lavori del Consiglio e della Giunta.**

1. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio o della Giunta, salvo autorizzazione del Sindaco.

Art. 17 - Processo verbale e pubblicità dei lavori

1. Di ogni seduta della Commissione si redige processo verbale nel quale sono indicate le deliberazioni, l'oggetto e i punti principali delle discussioni; ad esso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 34.

2. Il verbale approvato seduta stante è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della commissione; quest'ultimo può essere un impiegato di ruolo del Comune designato a tale compito dal Segretario Comunale, oppure un membro della Commissione stessa nominato dal Presidente.

3. Ciascun Consigliere può farsi trascrivere a verbale proprie dichiarazioni.

4. La Commissione, quando procede a consultazioni, delibera se i lavori debbano rimanere in tutto o in parte riservati.

5. Qualora la Commissione decide di tenere riunioni con particolare pubblicità, previa informazione al Sindaco, il pubblico può seguire lo svolgimento delle sedute.

Art. 18 - Ordine del giorno delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione può discutere e deliberare soltanto su materie di propria competenza e su argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno di ogni riunione è comunicato al Sindaco con le stesse modalità seguite per la convocazione.

Art. 19 - Competenze concorrenti e questioni di competenze

1. Un argomento può essere assegnato a più commissioni per l'esame in comune, quando riguardi contemporaneamente le rispettive competenze e non sia individuabile la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal Sindaco.

2. Se una commissione ritiene che un argomento ad essa assegnato non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato ad altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Sindaco.

Art. 20 - Termini per le relazioni

1. Per ciascun argomento ad esse assegnato, le commissioni devono presentare la relazione entro quindici giorni dall'assegnazione.

2. Il Sindaco può prorogare il termine suindicato per un periodo non superiore a quello originario.

3. Decorsi tali termini, il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e può nominare relatore il Presidente della Commissione. Il Consiglio può deliberare il rinvio dell'argomento alla commissione, fissando un nuovo termine.

4. Le commissioni possono chiedere l'assistenza del Segretario Comunale.

Art. 21 - Validità delle sedute

1. Il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso. I voti sono ugualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo. Nel caso in cui il numero dei voti, da ripartire fra i membri dello stesso gruppo, sia dispari, suddivisi tra quei membri i voti, i resti sono assegnati al membro del gruppo più anziano d'età.

2. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei voti rappresentati dai componenti.

3. Le commissioni deliberano a maggioranza semplice dei voti rappresentati dai singoli componenti; le votazioni avvengono per alzata di mano.

4. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta; ciascun commissario può richiederne la verifica prima di ogni votazione.

5. Se manca il numero legale, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per almeno ½ ora. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente toglie la seduta riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 22 - Trasmissione degli affari alle commissioni

1. Ogni argomento per il quale è richiesta una relazione al Consiglio, è trasmesso dal Sindaco alla Commissione competente.

2. Qualora, prima che inizi l'esame di un argomento, un Consigliere o la Giunta presentino argomenti identici o connessi, la Commissione procede all'esame abbinato degli stessi.

Art. 23 - Relazioni e risoluzione a iniziativa delle Commissioni

1. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Sindaco che siano iscritte all'ordine del giorno per la discussione in aula.

Art. 24 - Consultazioni, interventi e audizioni

1. Le Commissioni, quando deliberano di procedere a consultazioni od a audizioni, ne informano il Sindaco indicando le persone da sentire, l'oggetto, il luogo e la data della loro convocazione.

**Art. 25 - Attività delle commissioni connesse con quella della
Giunta Comunale**

1. Le Commissioni consiliari, quando svolgono attività connesse o concorrenti con quelle della Giunta Comunale, e non debba farsi luogo a provvedimenti del Consiglio, ricevono dalla Giunta e trasmettono alla stessa la documentazione relativa.

Capo V
Commissioni speciali

Art. 26 - Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie di interesse pubblico nonché comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La relazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario incaricato, su proposta del coordinatore della stessa Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto del verbale della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 27 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera di dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, proposti dal Consiglio Comunale.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo VI **I Consiglieri Scrutatori**

Art. 28 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con almeno un proprio Consigliere, tra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto ed assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e del conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I Norme generali

Art. 29 - *Riserva di legge*

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 30 - *Entrata in carica - Convalida*

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione del Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare (con l'osservanza delle modalità prescritte), la ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze degli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

Art. 31 - *Dimissioni*

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, vengono assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco ne darà comunicazione ai Capi gruppo entro *cinque* giorni, ai sensi dell'art. 20 comma 13 dello statuto.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.

3. Le dimissioni sono comunicate nella seduta consiliare immediatamente successiva alla loro presentazione, che deve avvenire entro *dieci* giorni.

4. Al Consiglio Comunale vengono comunicate le dimissioni in seduta pubblica.

5. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione dei Consiglieri con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo, nella stessa seduta in cui vengono comunicate le dimissioni, in conformità all'art. 31, comma 2 bis, della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 5, 1° comma, l. 127/97, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 39, L. 142/90, così come modificato dall'art. 5, 2° e 3° comma, L. 127/97.

Art. 32 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Premesso che le cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, preesistenti all'elezione, devono essere rimosse ai sensi dell'art. 2 L. 154/1981, qualora si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, come causa di ineleggibilità od incompatibilità, il Consiglio Comunale la contesta all'interessato e attiva la procedura di cui all'art. 7 L. 154/1981. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato; in caso contrario lo dichiara decaduto.

2. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al 1° comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

3. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il limite stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.

4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 20 dello statuto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 33 - Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Capo III **Diritti**

Art. 34 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale, esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla Legge o dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi-gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6. Per le proposte di emendamento presentate, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 35 - Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

3. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogazione entro cinque giorni da quello di presentazione.

6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una

risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 36 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 37 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle sue aziende, istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma 3° della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente l'informazione e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze del funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri Enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici e servizi comunali e degli altri Enti ed Aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nei quali i Consiglieri Comunali possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare le consultazioni di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 38 - Diritto al rilascio di copie, atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste o proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. Ciò sempre che il Sindaco non apponga il segreto d'ufficio a tutela

dell'Amministrazione comunale o delle persone. In tal caso il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione Consiliare competente per materia.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente articolo 26. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Art. 39 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nelle materie di cui al 38° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio.

2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo del Difensore Civico le deliberazioni della Giunta Comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Difensore Civico e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. L'Ufficio Segreteria provvede all'invio dell'atto al Difensore Civico entro i sette giorni successivi a quello in cui perviene la richiesta.

4. Il Sindaco comunica non appena ne è a conoscenza con lettera, ai Consiglieri di cui al primo e secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richieste.

5. All'inizio della seduta, il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dall'Organo Regionale di Controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un Consigliere può sottoporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza.

Capo IV **Esercizio del mandato elettivo**

Art. 40 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre

le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti, normalmente costituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Consiliari istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio all'art. 11 della legge n. 816/1985 e successive modificazioni.

5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, prevista dalla legge n. 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli Amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.

Art. 41 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 42 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione fatta al Consiglio del Capo-gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

4. Il Consigliere, che si assenta definitivamente dall'adunanza, deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 43 - Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le Istituzioni, Aziende ed Organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Per i Consiglieri sussiste l'obbligo di astenersi dalla discussione, sia quando si tratti di interesse proprio, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi dalla discussione e ad assentarsi, ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 44 - Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato prima della votazione il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo V

Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comunali

Art. 45 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la Legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o Commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. n) della legge 142/90, così come modificato dall'art. 15 della legge 81/1993.

2. Si applica nei casi suddetti la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo-gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza Comunale espressa con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 46 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei Capi-gruppo.

Art. 47 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 10 e dall'art. 38, primo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ad un Consigliere Comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il Consigliere Comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Convocazione

Art. 48 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta dal Vice-Sindaco. In caso di impedimento anche del Vice-Sindaco, il Consiglio è convocato dall'Assessore più anziano d'età, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. Il Sindaco è tenuto inoltre a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 49 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge o dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria dal Sindaco e/o quando la stessa sia richiesta dalla maggioranza dei componenti della Giunta, da tre Capi-gruppo consiliari o da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli indicati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 50 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.

4. Per le proposte di deliberazione, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dall'art. 14, quarto comma.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 60. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 51 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Art. 52 - Avviso di convocazione - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni interi e liberi, e per le adunanze straordinarie tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 53 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile di tale pubblicazione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- al Difensore Civico;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili degli uffici e servizi comunali.

4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e degli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

Ordinamento delle adunanze

Art. 54 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti per le adunanze ordinarie e nei tre giorni precedenti per le adunanze straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capi-gruppo ed il Segretario Comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorre, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo devono essere comunicate ai Capi-gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi-gruppo, dandone avviso ai Consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal primo comma.

Art. 55 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni, accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 56 - Votazioni con maggioranza qualificata

1. Il bilancio di previsione, sia annuale che pluriennale, nonché i regolamenti comunali, sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali.

Art. 57 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo Statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;

- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- l'istituzione o l'ordinamento dei tributi;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al 5° comma dell'art. 52.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 52 del presente regolamento.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 58 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere di cui al 3° comma dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed allo statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e di diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III **Pubblicità delle adunanze**

Art. 59 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 60.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al 1° comma.

Art. 60 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulle capacità moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, il Vice Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 61 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei Capi-gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In particolare adunanza il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV Disciplina delle adunanze

Art. 62 - Comportamento dei Consiglieri Comunali

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirla la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 63 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capi-gruppo.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 64 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorre, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta stessa.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1° comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capi-gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio si intende riconvocato per il giorno seguente alla medesima ora, salvo diversa disposizione del Sindaco.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capi-gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 65 - Ammissione di funzionari e consulenti in sala

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali, affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V Ordine dei lavori

Art. 66 - Comunicazioni - interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e sui fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Le comunicazioni devono essere ragionevolmente contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo.

5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende rinviata ad altra adunanza.

7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute.

8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

9. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

11. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, secondo le modalità del 5° comma dell'art. 35.

12. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

13. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

14. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 67 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 68 - Discussione - norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art. 69 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta prima che abbia inizio la discussione.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta prima che abbia inizio la discussione. Nel corso della discussione le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 70 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno e, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per "fatto personale" al termine del dibattito sull'argomento. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

4. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole. I componenti la Commissione e gli impiegati ammessi alle sue sedute sono tenuti alla riservatezza in ordine ai dati e alle informazioni di cui vengono a conoscenza durante i lavori della Commissione stessa.

5. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Capo VI
Partecipazione del Segretario Comunale
Il verbale

Art. 71 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni, richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente articolo 34.

2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 72 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, dal Vice-Segretario o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario Comunale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 73 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richieda, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale.

PARTE IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E REGOLAMENTARE

Capo I

Le deliberazioni

Art. 74 - Forme e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'area interessata e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della conformità dell'atto alle norme di legge. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Qualora il testo delle deliberazioni proposte, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere di conformità espresso dal Segretario.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto esclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo trascorso.

Art. 75 - Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvando, con le modalità di cui al successivo capo II, adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II Le votazioni

Art. 76 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata normalmente in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Possono essere richieste per ogni votazione attinente ad una deliberazione ed essere adottate quando, chiusa la discussione generale e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno tre Consiglieri.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, qualora la maggioranza dei Consiglieri abbia richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a segnalare su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono poste in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 77 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 78 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 79 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede o con altro sistema a scrutinio segreto.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Da ciascun Consigliere può essere indicato un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio i risultati, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 80 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle Leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno alla metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede, viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 81 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V
ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI
REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta Comunale

Art. 82 - Procedura per l'elezione e per la nomina

1. L'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale è regolata dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto.

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. La prima adunanza deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi non oltre 10 giorni dalla convocazione.

5. Il Consiglio discute ed approva, a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo, di cui al comma 3 di questo articolo.

6. Il documento programmatico deve essere inviato *dal Sindaco* al Segretario Comunale, che provvede a depositarlo a disposizione dei Consiglieri Comunali nelle forme e nei termini stabiliti per gli atti delle adunanze ordinarie.

7. In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformità e nei limiti di quanto stabilito dallo statuto, in deroga al precedente secondo comma, possono essere compresi nella lista dei candidati ed eletti alla carica di Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Per gli stessi, la dichiarazione programmatica è corredata da un atto, con firma autenticata nelle forme di legge, con il quale gli interessati dichiarano la disponibilità ad accettare la carica alla quale sono candidati e di essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Se successivamente *alla nomina* vengono sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio Comunale applica la procedura in tal caso stabilita dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

8. Il documento programmatico viene votato unitariamente, non essendo per lo stesso ammesse votazioni per divisione e per parti.

9. La deliberazione di approvazione del documento programmatico e di nomina della Giunta diventa esecutiva entro tre giorni dall'invio all'Organo Regionale di Controllo, ove non intervenga annullamento per vizio di legittimità. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.

Art. 83 - Dimissioni e decadenza della Giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta *del Sindaco o* della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 84 - La mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

3. La mozione è inviata dai Consiglieri proponenti al Sindaco ed al Segretario Comunale, che ne cura il deposito nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze straordinarie.

4. Essa viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Capo II

Sostituzione di singoli componenti della Giunta

Art. 85 - Dimissioni e cessazione dalla carica - Sostituzione

1. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta Comunale:
- dimissionari;
- cessati dall'ufficio per altra causa;
provvede il Sindaco, che ne informa il Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore debbono essere presentate per iscritto al Sindaco. Non è richiesto che siano motivate.

3. Il Sindaco provvede ad iscrivere le dimissioni, o la comunicazione della cessazione dall'ufficio dell'Assessore per altra causa, nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale, insieme con il provvedimento di surrogazione.

4. Nei termini previsti per le adunanze ordinarie del Consiglio Comunale sono depositate, a disposizione dei Consiglieri, copia della lettera di dimissioni o del documento dal quale risulta la cessazione dalla carica per altra causa e la nomina del nuovo Assessore da parte del Sindaco.

5. Delle dimissioni o della cessazione dalla carica di Assessore Comunale il Consiglio prende atto.

Art. 86 - Revoca - Sostituzione

1. La revoca di singoli componenti della Giunta Comunale è formulata dal Sindaco ed è dallo stesso iscritta alla prima adunanza del Consiglio Comunale, insieme con la *nomina* per la sostituzione.

2. La revoca, formulata per iscritto, e la sostituzione, completa del nominativo *prescelto*, sono depositate a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini stabiliti per le adunanze ordinarie del Consiglio.

Capo III
Nomina - Designazione - revoca dei rappresentanti

Art. 87 - Indirizzi per le nomine - Competenza del Sindaco - Termini - Interventi sostitutivi

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco od entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Quando il Sindaco non provvede ad effettuare le nomine di sua competenza entro il termine previsto dal precedente comma, l'O.RE.CO. adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 142/90.

Art. 88 - Nomine e designazioni dei Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente devono far parte Consiglieri Comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio, secondo quanto stabilito dal precedente art. 45.

2. Nel caso che il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui all'art. 45.

Art. 89 - Nomine e designazioni di non Consiglieri

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, non Consiglieri Comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme di cui all'art. 87 e da quelle del presente articolo.

2. Il Sindaco, entro i trenta giorni successivi alla nomina della Giunta, comunica:
- ai Capi-gruppo Consiliari;
- all'organismo rappresentativo degli istituti di partecipazione popolare previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento;
l'elenco dei rappresentanti che egli deve eleggere in enti, aziende, società ed istituzioni.

3. Entro il termine perentorio di 15 giorni da tale comunicazione, i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle congiuntamente espresse dal Sindaco stesso e dalla Giunta. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
- incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- titolo di studio;
- curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.

Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Sindaco convoca la Conferenza dei Capi-gruppo. Essa esamina le documentazioni relative alle candidature ed esprime parere circa la loro regolarità sostanziale e la sussistenza dei requisiti generali dei candidati, rispetto all'incarico per il quale gli stessi vengono proposti.

6. Il parere di corrispondenza dei requisiti espresso dalla Conferenza dei Capi-gruppo non è vincolante per il *Sindaco*. Il parere negativo fondato sulla accertata non corrispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o sulla esistenza di cause di incompatibilità, è vincolante.

7. La Conferenza dei Capi-gruppo si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

8. *Avvenuta* la dichiarazione di nomina, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro 10 giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, contenente:

- a) l'accettazione della carica alla quale è stato nominato;
- b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
- c) l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere.

Ricevuta la dichiarazione predetta, il Sindaco comunica la nomina all'Ente interessato, trasmettendogli copia *dell'atto di nomina*.

9. Nella prima seduta del Consiglio successiva all'accettazione della carica, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale i nominativi designati.

10. Coloro che sono stati nominati o designati dal Consiglio a rappresentare il Comune, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

Art. 90 - Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 88, cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco.

2. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, il Consiglio può procedere, su proposta del Sindaco, alla revoca dell'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione. All'eventuale discussione prendono parte un Consigliere per ogni gruppo e, a conclusione, il Presidente pone in votazione prima la proposta di revoca e successivamente quella di sostituzione. Le deliberazioni sono adottate in forma palese ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Esse sono dichiarate, con distinta votazione effettuata nelle forme di legge, immediatamente eseguibili. La nomina del nuovo rappresentante viene proposta dal Sindaco.

3. Nel formulare le proposte di cui ai commi precedenti, il Sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico e sulle quali la Commissione si esprime favorevolmente.

4. All'elezione per le nuove nomine si procede mediante scheda, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 79.

Art. 91 - Aziende Speciali ed Istituzioni Consiglio d'Amministrazione - Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale o dell'Istituzione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La motivazione deve essere sottoscritta da almeno *due quinti* dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

3. La motivazione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva comporta *la nomina* del nuovo Consiglio d'Amministrazione proposto.

PARTE VI

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I

Istituti di partecipazione

Promozione - Rapporti

Art. 92 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.

2. Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Commissione Consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al Consiglio Comunale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

3. La Commissione Consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.

4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate dalla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

5. La partecipazione delle Associazioni e delle Consulte alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio Comunale è ordinato secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

Capo II

La consultazione dei cittadini

Art. 93 - La consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione, guidata dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta.

3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica alla Giunta ed al Consiglio Comunale per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 94 - *Il referendum consultivo*

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite dallo statuto.

3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo statuto.

4. Il Consiglio Comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e con le modalità nello stesso previste, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95 - *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 96 - *Diffusione*

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.

2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli enti, aziende, istituzioni, società e consorzi dipendenti od ai quali il Comune partecipa, ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.

5. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

DELIBERA

di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, composto da n. 96 articoli, nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.1997

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Bertozzi Aurelio)

Il Consigliere anziano
(Quaresmini Giovanni)

Il Segretario Comunale
(Vasta Dott. Gaetano)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 18 DIC. 1997 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

18 DIC. 1997

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vasta dott. Gaetano)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li,

29 DIC. 1997

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vasta dott. Gaetano)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 17, 33° comma, 40° comma, 42° comma L. 127/1997)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo Regionale di Controllo - Sezione di Brescia - in data _____ al n. _____

- ◇ nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 40° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- ◇ l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 40° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- ◇ l'Organo, riscontrando vizi di legittimità/competenza, ha annullato totalmente/parzialmente deliberazione in seduta del _____ atti n. _____
- ◇ l'Organo, in attesa di chiarimenti, ha inviato Ordinanza Istruttoria in seduta del _____ atti n. _____, a cui è stato risposto con delibera C.C. n. _____ del _____

Li,

Il Segretario Comunale



CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 39

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

L'anno **duemiladieci** addi **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BUIZZA DANTE DANIELE (Sindaco)	SI		BINETTI MARIA GIOVANNA	SI	
TRUFFELLI ORIETTA	SI		BONASSI PAOLO	SI	
GHEDI ANGIOLINO	SI		CANCELLI MAURIZIO	SI	
BINETTI GIULIANO	SI		PIOVANELLI BRUNO	SI	
ZOGNO EMILIA	SI		BERTOZZI AURELIO	SI	
DOSSI GIANBATTISTA	SI		BORELLI VALERIA	NO	SI
UBOLDI DAVIDE	SI		PASINETTI RENATO	SI	
MENNI DARIO	SI		PATERLINI DOMENICO	SI	
VERZELETTI STEFANO	NO	SI	MARCHETTI ENNIO	SI	
QUARESMINI ANDREA	SI		VENTURI GRAZIELLA	NO	SI
COSTA GIACOMO	SI		TOTALI	18	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Sig. **Serafini dott. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Avv. Dante Daniele Buizza** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 3** dell'ordine del giorno.

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 luglio 2010

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Relaziona l'argomento il **Sindaco** il quale afferma che le modifiche regolamentari proposte prendono atto delle mutate modalità con le quali avvengono le comunicazioni istituzionali; aggiunge che si tratta di un aggiornamento in chiave informatica; dopo aver evidenziato che tali modifiche sono state sottoposte al vaglio della Commissione Statuto e Regolamenti, ne dà, poi, integrale lettura.

Il Consigliere, **sig. Ennio Marchetti**, dichiara di apprezzarne il contenuto, facendo presente che sin dall'inizio del mandato ne aveva sollecitato l'adozione e che di ciò ne è testimone il Segretario Comunale; suggerisce di introdurre una variazione nel testo dell'art. 8, comma 8°, prevedendo che vengano trasmesse le deliberazioni e non semplicemente l'elenco delle stesse; osserva che una simile previsione non ha più ragion d'essere poiché le deliberazioni non devono più essere inviate in formato cartaceo.

Il **Sindaco** afferma di condividere la proposta.

Il Consigliere, **sig. Renato Pasinetti**, chiede se l'Albo Pretorio on-line sostituisce il vecchio Albo, tenendo presente che vi sono cittadini che non sono nella condizione di collegarsi ad internet oppure che non sono in grado di utilizzarlo.

Il **Segretario Generale** risponde che il vecchio Albo Pretorio viene mantenuto, precisando che gli effetti della pubblicità legale sono, però, connessi all'Albo Pretorio on-line, secondo quanto previsto da una disposizione legislativa che è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con la deliberazione del C.C. n. 64 del 29 novembre 1997;

RAVVISATA l'esigenza di adeguare alcune disposizioni regolamentari alla normativa sopravvenuta;

VISTA la proposta di modifiche al suddetto Regolamento recante l'integrazione disposta dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 19 aprile 2010;

VISTO l'art. 12 dello Statuto comunale, in materia di "Regolamenti comunali";

VISTO, altresì, l'art. 17 del medesimo Statuto il quale stabilisce che le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nello Statuto, in apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune e che la stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento;

VISTO , per i fini che qui interessano, l'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta... omissis...”;

RITENUTO che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESA VISIONE dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 18 presenti e n. 18 votanti, espressi per alzata di mano;

- D E L I B E R A -

1) - di approvare, come approva, la proposta di modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, risultante dal documento che, come integrato con le modifiche proposte nel corso del dibattito, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) - di dare atto che una copia di tali modifiche sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SEGRETERIA

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175

e-mail: travagliato@legalmail.it

Oggetto : Proposta di modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Relazione

Le proposte di seguito indicate hanno la finalità di dare attuazione all'art. 3 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha aggiunto l'art. 3-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale così recita : "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati."

Le medesime proposte hanno anche la finalità di ottemperare alle disposizioni recate dal "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", approvato con D.M. 11 aprile 2008 in esecuzione delle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dall'art. 1, commi 1126, 1127 e 1128, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Per i fini che qui maggiormente interessano, merita di essere segnalato che con D.M. 12 ottobre 2009 sono stati approvati i criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione.

In tale ottica, si pongono anche le misure recate dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, le quali promuovono l'utilizzo dei siti informatici ai fini della pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli inerenti le procedure di gara, attribuendo a tale modalità effetto di pubblicità legale.

Modifiche regolamentari

- alla Parte II, intitolata "I CONSIGLIERI COMUNALI", viene aggiunto il **Capo VI**, intitolato "**Comunicazioni istituzionali**", costituito dall' **art. 47 - bis**, denominato "**Modalità di comunicazione**", del seguente tenore :

"1. A cura e spese del Comune, ai fini dell'esercizio del mandato elettivo, verrà messa a disposizione dei Consiglieri Comunali un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Fino a quando il Comune non provveda a ciò o qualora il Consigliere Comunale ne rifiuti l'installazione, ogni comunicazione verrà inviata all'indirizzo e-mail che il medesimo Consigliere è tenuto ad indicare alla segreteria comunale tempestivamente e, comunque, non oltre quindici giorni dall'entrata in carica; tale indirizzo personale, che non potrà in alcun modo essere divulgato o portato a conoscenza di terzi, verrà utilizzato dal Comune solo per le predette finalità istituzionali.

3. Solo se il Consigliere Comunale non sia dotato di un personal computer, saranno osservate le consuete modalità di comunicazione."

Art. 8 - Costituzione

- viene aggiunto il comma 8° del seguente tenore :

"Al sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 1^{le} deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse ai Capi-gruppo consiliari all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 47 - bis. Per la trasmissione agli stessi delle deliberazioni del Consiglio Comunale si osserva la medesima modalità."

- viene aggiunto il comma 9° del seguente tenore :

"Al sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 127 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

¹ Tale periodo è stato così riformulato sulla scorta di quanto è emerso nel corso del dibattito consiliare

n. 267, tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate all'Albo Pretorio On Line con effetto di pubblicità legale."

Art. 38 - Diritto al rilascio di copie, atti e documenti

- viene aggiunto il comma 8° del seguente tenore :

"La richiesta di rilascio di copie di atti e documenti formulata dai Consiglieri Comunali si riterrà evasa con l'invio degli stessi all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 47- bis, ²fatto comunque salvo il diritto degli stessi Consiglieri di richiederne il rilascio in copia cartacea."

Art. 51 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

- il 1° comma viene riformulato nel seguente modo :

"L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, viene inviato ai Consiglieri all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 47 - bis, con valore di avvenuta consegna ad ogni effetto."

- il 2° comma viene così riformulato :

"Qualora, per ragioni tecniche, sia impossibile utilizzare la modalità di cui al comma precedente, oppure il Consigliere non sia dotato di un personal computer, la consegna degli stessi al domicilio del Consigliere avverrà a mezzo di un messo comunale. In tal caso, il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare."

Iter

² Integrazione apportata dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 19 aprile 2010

Le modifiche regolamentari sono state sottoposte all'esame della Commissione Statuto e Regolamenti che, nella seduta del 19 aprile 2010, all'unanimità, le ha approvate con l'integrazione riportata all'art. 38 (Vds. nota 1).



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiglieri;

Parere del Responsabile del Settore proponente in merito alla regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

21.07.2016

IL RESPONSABILE
[Signature]

Artt. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000

Attestazione circa la copertura finanziaria della spesa

Si attesta che il cap.presenta la necessaria disponibilità:

PREVISIONE €.

IMPEGNI €.

DISPONIBILITA'

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità Contabile

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

Motivazione

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Travagliato, li _____

Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 29/07/2010

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Avv. ~~Bulza~~ Sante Daniele)



Il Segretario Comunale
(Serafini dott. Luca)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,

Il Segretario Comunale

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 23 AGO 2010 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 23 AGO 2010



Il Segretario Comunale
Serafini Dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 c. 3, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li 2 SET 2010



Il Segretario Comunale
Serafini dott. Luca

ORIGINALE

ORIGINALE

ORIGINALE





CITTA' DI TRAVAGLIATO
 PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 67

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per la regolamentazione delle videoriprese e le trasmissioni delle sedute consiliari.

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **21,33** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BUIZZA DANTE DANIELE (Sindaco)	SI		BINETTI MARIA GIOVANNA	SI	
TRUFFELLI ORIETTA	SI		ZOGNO EMILIA	SI	
GHEDI ANGIOLINO	NO	SI	CANCELLI MAURIZIO	NO	SI
BINETTI GIULIANO	SI		PIOVANELLI BRUNO	NO	SI
BONASSI PAOLO	SI		BERTOZZI AURELIO	SI	
DOSSI GIANBATTISTA	SI		BORELLI VALERIA	SI	
UBOLDI DAVIDE	SI		PASINETTI RENATO	SI	
MENNI DARIO	NO	SI	PATERLINI DOMENICO	NO	SI
VERZELETTI STEFANO	SI		SCALVINI ROBERTO	NO	SI
QUARESMINI ANDREA	SI		VENTURI GRAZIELLA	NO	SI
COSTA GIACOMO	SI		TOTALI	14	7

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. **Serafini dott. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **Dante Daniele Buizza** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 9** dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 67 del 30 novembre 2012

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per la regolamentazione delle videoriprese e delle trasmissioni delle sedute consiliari.

- **Stefano Verzeletti (Consigliere Comunale):** Sarò telegrafico, in quanto l'argomento è già passato in Commissione Regolamenti ed in quella sede è già stato emendato. Si propone, in sostanza, l'introduzione nel Regolamento riguardante il funzionamento del Consiglio Comunale di un articolo, il 61 bis, per dare una disciplina organica a due modalità di diffusione dei lavori del Consiglio Comunale : la diretta con modalità in streaming, cioè utilizzando internet, e la diretta e/o la differita televisiva, strumento, quest'ultimo, che abbiamo già utilizzato in alcune occasioni senza, però, che ci fosse una precisa regolamentazione al riguardo. L'articolo che si vuole introdurre si compone di nove commi che vogliono dare una disciplina omogenea. I primi due commi sono dedicati alla specificazione delle finalità che si vogliono perseguire. Esse sono, chiaramente, quelle della trasparenza e della massima diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, per informare al meglio la cittadinanza. Poi, vorrei richiamare l'attenzione su alcuni degli aspetti che ritengo più rilevanti. Il comma terzo disciplina la tematica relativa al consenso. Verranno affissi, a tale scopo, all'ingresso dell'aula, dei cartelli che danno avviso dell'attività di ripresa. Il Sindaco, fintantoché non saranno affissi questi manifesti, prima dell'inizio dei lavori, avviserà che la seduta sarà ripresa. L'ingresso nella sala e la relativa presenza, sono da intendersi quale consenso esplicito alla ripresa e alla diffusione tramite web. E' prevista una limitazione alla diffusione dei lavori : ciò, si verificherà ogni qual volta che l'oggetto all'ordine del giorno sarà attinente a temi che devono essere discussi in seduta segreta, come da regolamento, oppure quando si verterà su dati sensibili. Su sollecitazione del Consigliere Pasinetti, che è intervenuto ai lavori della Commissione, evidenzio che, per una maggiore comprensione, è stata introdotta una modifica alla proposta originaria per cui la trasmissione in streaming sarà necessariamente in diretta. Normalmente, anche la trasmissione televisiva avviene in diretta. In questo caso, però, è stata prevista la possibilità per l'emittente televisiva che viene incaricata, come, peraltro, si è già verificato alcune volte, di riproporre in differita la trasmissione. Un altro aspetto particolare riguarda il fatto che la trasmissione deve avvenire in forma integrale e che non sarà possibile fare tagli o interruzioni, al fine di evitare che vi siano delle manipolazioni sui contenuti e sulle opinioni espresse. In riferimento all'ipotesi di ripresa attraverso i canali televisivi, gli operatori che accedono alla sala per consentire la diffusione devono firmare una dichiarazione con la quale formalizzano l'impegno a non intervenire, disturbare o a intralciare i lavori del Consiglio. Un'altra puntualizzazione, in ossequio ad alcune delibere del Garante della Privacy : nell'ipotesi in cui ci sia un giornalista accreditato che commenta i lavori del Consiglio, questa attività non deve intralciare lo svolgimento della seduta. Si tratta di una previsione necessaria proprio perché il Garante della Privacy, come abbiamo puntualizzato anche in Commissione, prevede che questo sia un diritto, cioè quello di cronaca, che deve essere salvaguardato. Siccome il tema era stato posto durante i lavori della Commissione, questa è la scelta adottata nel rispetto della normativa vigente. Un ultimo aspetto riguarda il fatto che i lavori consiliari che verranno trasmessi in streaming, verranno, poi, salvati e conservati su un archivio informatico e rimarranno accessibili e scaricabili da parte di ciascun utente da questo archivio. L'utente privato potrà farsi il suo archivio a casa. Per quanto riguarda il server del Comune, su di esso rimarranno salvati i video fino a quando non si conclude l'iter amministrativo che porta alla definitiva approvazione delle relative delibere. In altri termini, il video rimarrà sul sito internet del

Comune fino alla seduta del Consiglio Comunale in cui andranno in approvazione i verbali delle singole delibere. Evidentemente, potendo succedere che, come in questo caso, ci siano più delibere all'ordine del giorno e che non tutti i verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva, il relativo file rimarrà conservato sull'archivio del server fino alla approvazione dell'ultimo dei verbali oggetto dell'ordine del giorno del Consiglio che è stato registrato. Aggiungo brevemente, per rispondere a due questioni che aveva posto il Consigliere Pasinetti nella seduta della Commissione Regolamenti, che il server che viene utilizzato è un server specializzato per le trasmissioni in streaming. L'indirizzo internet è new.livestream.com. Ci è stato confermato dal tecnico che segue il discorso relativo all'attività di streaming ed il sistema informatico del Comune, che questo server può reggere anche 5.000 ipotetici accessi in contemporanea, nell'eventualità, davvero un pò remota, in cui tutte le famiglie travagliatesi vogliano accedere in simultanea ai lavori del Consiglio. Ci sono due modalità per effettuare la trasmissione : c'è una modalità gratuita, accessibile dall'utente previa registrazione, oppure una modalità a pagamento, perché prevede la stipula un canone di abbonamento mensile di circa 49 dollari, l'equivalente di 35 euro, che agevola l'utente in quanto consente allo stesso di accedere allo streaming in modalità libera, senza l'obbligo della registrazione al sito. Il pagamento del canone, naturalmente, è effettuato dal Comune. E' una spesa di circa € 400 annui che rende più intellegibile questo strumento anche per chi ha minore dimestichezza con il web. Verrà introdotta una modifica al sito internet del Comune, nel senso che verrà aggiunto un link dal quale accedere ai video delle sedute consiliari, onde evitare che l'utente debba fare troppe ricerche. Attraverso il portale del Comune sarà possibile, quindi, avere accesso ai lavori del Consiglio Comunale.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)**: Il costo?

- **Stefano Verzeletti (Consigliere Comunale)**: Bisogna fare una distinzione tra l'impianto e l'abbonamento. Il canone mensile è di € 35, a carico del Comune, in modo tale che il privato non debba necessariamente registrarsi al sito per vedere lo streaming. Gli basta andare sul sito per accedere in forma libera. Su alcuni siti, per poter usufruire dei servizi, infatti, è necessario registrarsi. Con la registrazione vengono acquisiti i dati degli utenti sui quali costruiscono, poi, le ricchezze. Pagando noi, un abbonamento mensile di € 35, facciamo sì che il privato che accede al sito dedicato allo streaming non debba effettuare alcuna registrazione. Accede, così, al canale del Comune di Travagliato senza che gli venga chiesta alcuna registrazione. L'abbonamento mensile di € 35 è complessivo, a prescindere dal numero degli utenti che usufruiranno del servizio.

- **Orietta Truffelli (Assessore al Bilancio)**: Il costo dell'impianto è di circa € 2.350.

- **Stefano Verzeletti (Consigliere Comunale)**: Vorrei precisare che rimarrà, comunque, la registrazione audio delle sedute, come è avvenuto fino ad oggi. Lo streaming è uno strumento aggiuntivo.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)**: Vorrei avere dei chiarimenti sui commenti giornalistici.

- **Davide Uboldi (Assessore all'Ambiente)**: Prendo ad esempio delle cose conosciute. La diretta parlamentare sui canali TV. Il giornalista presente può fare il commento, dicendo, ad esempio, il nome del senatore che è appena intervenuto o di quello che sta per intervenire, o dicendo quale aspetto è stato maggiormente sottolineato o criticato durante l'intervento. Questo è inteso come un commento fatto dal giornalista, che non deve, però, disturbare i lavori della seduta. Quindi, se è

presente il giornalista che fa la diretta TV potrà parlare nel suo microfono senza, però, disturbare i lavori della seduta. Questo vale solo nel caso della presenza di un giornalista durante una diretta TV, mentre lo streaming avviene con una telecamera di videosorveglianza, come quelle che si vedono sulle piazze.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale):** Faccio presente che si tratta di una delle tante modifiche regolamentari che sono state introdotte, mentre, nonostante gli impegni presi in campagna elettorale, l'apposita Commissione non è mai stata convocata per rivedere lo Statuto.

- **Sindaco:** La telecamera in questo momento non è in funzione. Lo sarà dalla prossima seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con la deliberazione del C.C. n. 64 del 29 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 12 dello Statuto comunale, in materia di "Regolamenti comunali";
- l'art. 17 del medesimo Statuto il quale stabilisce che le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nello Statuto, in apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune e che la stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento;
- per i fini che qui interessano, l'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza... omissis ...";

CONSIDERATO :

- che tutti indistintamente, i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter accedere nel modo più semplice e diretto alle informazioni sull'attività amministrativa svolta dal Consiglio comunale da loro eletto;
- che numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di trasmettere via internet le sedute del consiglio comunale e che il garante della privacy si è espresso favorevolmente sulla possibilità di pubblicare in streaming i lavori dei Consigli comunali;
- che una più completa pubblicizzazione e diffusione delle sedute consiliari, oltre a realizzare una concreta trasparenza dell'azione amministrativa, consentirebbe e favorirebbe una più efficace partecipazione dei cittadini alle decisioni che attengono all'attività comunale;

RITENUTO:

- che il controllo da parte dei cittadini dell'attività amministrativa possa essere uno strumento utile ed essenziale per stimolare la classe politica;

- che adottare tale iniziativa possa favorire un incremento dell'interesse e della partecipazione diretta dei cittadini, soprattutto dei giovani, all'attività amministrativa ed elevare il senso di appartenenza alla comunità;
- che tale iniziativa possa risultare assai utile anche per un più facile e efficace espletamento del ruolo politico amministrativo degli stessi consiglieri comunali e per il lavoro di consultazione da parte degli addetti ai vari settori di informazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che all'Art. 10, comma 1, afferma che "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 e successive modificazioni, all'Art. 12 comma 1 afferma che "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonchè per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II, del presente decreto ";

PRESA visione della proposta di modifica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, così come risulta dopo l'esame della Commissione Consigliare Statuto e Regolamenti in data 22 novembre 2012, dalla quale si evincono le modifiche da apportare al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di adeguarlo alle esigenze sopra descritte;

RITENUTO che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 14 presenti e n. 14 votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) - di approvare la proposta di modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, risultante dal documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) - di affiggere tale modifica all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

3) - di dare atto che una copia delle disposizioni inerenti la modifica saranno tenute a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 14 presenti e n. 14 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

4) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: Proposta di modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Modifiche regolamentari

-alla Parte III, intitolata "FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE", al Capo III, intitolato "Pubblicità delle adunanze" viene aggiunto l' art.61-bis, denominato "Videoriprese e trasmissioni delle sedute Consiglieri", del seguente tenore:

ART. 61 bis – Videoriprese e trasmissioni delle sedute Consiglieri

1 Il Comune di Travagliato (BS), perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del consiglio comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

2 Le disposizioni seguenti sono finalizzate alla disciplina del servizio di ripresa e trasmissione televisiva e radiofonica e in streaming, per sole finalità divulgative, delle riunioni del Consiglio Comunale per il perseguimento degli scopi suddetti, assicurando, nel contempo, il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

3 Ai fini della conoscenza da parte di ogni persona che accede alla sala consiliare circa il fatto che nella stessa vengono effettuate riprese e trasmissioni audiovisive è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala medesima. Il Presidente del Consiglio Comunale, all'inizio dei lavori, ha l'onere di fornire una preventiva informazione a tutti i presenti circa l'esistenza di videocamere o di strumenti di ripresa radiofonica e della successiva trasmissione audio e video, qualora non siano stati affissi i predetti avvisi, cartelli o contrassegni. L'ingresso alla sala costituisce implicito consenso da parte di ogni persona presente alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiglieri.

4 Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati è fatto esplicito divieto di fare riprese televisive o radiofoniche di sedute nelle quali si discute sullo stato di salute o su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e, comunque, in tutti i casi in cui vengono esaminati argomenti da trattare in adunanza segreta ai sensi dell'art. 60 del presente Regolamento. In tali situazioni, tuttavia, è sempre ammessa la registrazione degli interventi quale ausilio all'attività di redazione dei verbali, avuto particolare riguardo al successivo comma 6 dell'art. 72.

5 Al fine di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale è consentito effettuare riprese audiovisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso ad opera di emittenti eventualmente contattate ad autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

6 Le trasmissioni video sono effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del Servizio Informatico, il quale può avvalersi di personale interno o di soggetti esterni all'Ente, ai quali può essere affidato il servizio secondo le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia.

7 In ogni caso i soggetti incaricati di effettuare le riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o

commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse. I giornalisti eventualmente incaricati della telecronaca sono autorizzati, in linea con le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, ad esprimere opinioni e commenti nell'ambito dell'esercizio della loro professione. I soggetti autorizzati avranno, altresì, l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espresso tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Gli stessi a tal fine dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

8 Le sedute consiliari dovranno essere trasmesse integralmente in diretta nel caso di ripresa con modalità streaming e potranno essere trasmesse anche in differita nel caso di ripresa televisiva. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna e dovranno poi essere messi a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del comune sino all'intervenuta approvazione dei verbali delle deliberazioni assunte in quella seduta.

9 Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti nel tempo in materia, con particolare riferimento a quelle contenute nel Codice relativo alla protezione dei dati personali.



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per la regolamentazione delle videoriprese e le trasmissioni delle sedute consiliari

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. 267/2000).

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 23/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 23/11/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
(Raffaella Dr. ssa Riva)

Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 30/10/2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Avv. Buizza Dante Daniele)



Il Segretario Comunale
(Serafini dott. Luca)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,

ORIGINALE

ORIGINALE

Il Segretario Comunale

ORIGINALE

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno

21 DIC. 2012

Li,

21 DIC. 2012



Il Segretario Comunale
Serafini Dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 c. 3, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li,



Il Segretario Comunale
Serafini dott. Luca